



L'insieme di norme dettate in tema di pubblicità (e dunque in tema di conoscenza o quanto meno di conoscibilità) delle vicende giuridiche attinenti ai diritti e/o ai soggetti è elemento fondamentale nel sistema civilistico contemporaneo.

La "rivoluzione digitale" negli ultimi anni –da un lato– ha esemplificato enormemente l'accesso alle informazioni necessarie, o anche soltanto utili al giurista –dall'altro– pone in modo sempre più determinante questioni nuove o comunque questioni che vanno affrontate in modo diverso rispetto al passato. Una per tutte: la gestione dei dati sensibili con le sue ricadute, anche in termini di responsabilità.

Il Volume dà conto di tutto questo declinando l'elemento della pubblicità in modo utile ed esaustivo.

ISBN 979-12-5965-406-9



9 791259 654069

€ 35,00



G. Trapani e L. Colizzi (a cura di)

Le pubblicità: soggetti, oggetti, vicende ed enti

6

DN

Diritto del notariato

Collana diretta da

P. Rescigno – E. Gabrielli – F. Gerbo – M. Forcella – G. Terracciano – L. Colizzi – A. Uricchio

Le pubblicità: soggetti, oggetti, vicende ed enti

A CURA DI

GIUSEPPE TRAPANI e LIVIO COLIZZI

CACUCCI  EDITORE
BARI



Collana pubblicata con l'auspicio del Consiglio Notarile di Roma e della Scuola di notariato Anselmo Anselmi

DIRITTO DEL NOTARIATO

Collana diretta da

P. Rescigno – E. Gabrielli – F. Gerbo – M. Forcella
G. Terracciano – L. Colizzi – A. Uricchio

Il presente volume è stato sottoposto a referaggio mediante il procedimento di revisione c.d. double-bind

DIRITTO DEL NOTARIATO

————— 6 —————

**Le pubblicità:
soggetti, oggetti, vicende ed enti**

A CURA DI
GIUSEPPE TRAPANI e LIVIO COLIZZI

CACUCCI  EDITORE
BARI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2024 Cacucci Editore - Bari

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacucci.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

INDICE

Presentazione	
FRANCESCO GERBO e LIVIO COLIZZI.....	VII
Introduzione	
GIUSEPPE TRAPANI.....	XI

PARTE I

I soggetti

La protezione dell'adulto vulnerabile ed il "mandato di protezione". Fonti di diritto internazionali e analisi comparatistica verso una nuova disciplina italiana	
ELISA PUGLIELLI	3
La pubblicità delle vicende modificative dell'identità personale	
VINCENZO LINO	27
Il mandato di protezione	
COSTANZA MICHI.....	45
Pubblicità delle convenzioni matrimoniali	
SILVIA MELE.....	85

PARTE II

Gli oggetti

Sequestri e confische: tipi ed efficacia	
NICOLÒ GIUBILEI.....	123
I privilegi del testo unico bancario	
ENRICO MARIA RINALDI.....	147

Il pegno non possessorio (alcuni aspetti di interesse notarile)
ALESSANDRO CICCAGLIONE..... 159

In tema di costituzione del pegno e di altri vincoli sulla quota
di srl
FRANCESCO MARTINO..... 185

I beni culturali
EDOARDO MARCUCCI..... 205

PARTE III

Le vicende

Successioni a causa di morte e valore dell'apparenza
VITTORIO OCCORSIO 223

La pubblicità e le vicende dei terzi
STEFANO SCALDAFERRI..... 241

PARTE IV

Gli enti

Società ed associazioni sportive dilettantistiche
TEODOSIO FRANCIULLI 255

La pubblicità immobiliare nelle operazioni straordinarie di
Società
PIETRO GILARDONI..... 277

Il terzo settore
FEDERICO CASTORINA..... 313

Gli Autori..... 319

Presentazione

FRANCESCO GERBO e LIVIO COLIZZI

Alla sensibilità del Curatore dell'Opera (Livio Colizzi) e del Coordinatore dei lavori (Giuseppe Trapani) non poteva sfuggire l'importanza dell'analisi di un tema tanto delicato e così attuale qual'è quello legato ai diversi tipi di pubblicità in tutte le sue declinazioni.

A loro dunque non può non andare il nostro ringraziamento, non disgiunto dal plauso – che dovranno condividere con gli Autori – per la profondità della ricerca e la cura con cui sono stati affrontati i temi specifici.

Il complesso ed articolato sistema della pubblicità è analizzato nel Volume secondo un triplice punto di vista:

- quello dei soggetti (persone fisiche ed enti);
- quello dell'oggetto e
- quello delle vicende.

Emerge con chiarezza come il regime complessivo del tema in oggetto lasci emergere due profili. Il primo è quello della *conoscenza* del dato oggetto di pubblicità, che per l'appunto è diretta proprio a questo fine. Il secondo, forse il più rilevante anche perché è il più delicato, è quello della *conoscibilità*, nel senso che una volta assolto l'obbligo o l'onere inerente al tema della pubblicità, l'oggetto deve comunque intendersi come noto ai terzi, ancorché questi possano non aver avuto materiale conoscenza del medesimo, con tutti gli effetti che ne conseguono.

Il regime della pubblicità - come noto - non incide sulla *qualità del diritto*, ma sulle *caratteristiche del titolo*. Siamo debitori soprattutto al pensiero di Francesco Santoro-Passarelli se con chiarezza oggi può affermarsi che un diritto è, e resta, assoluto se è intrinsecamente tale,

a prescindere dalle vicende che lo riguardano in ordine alla pubblicità. Il diritto proprietario infatti resta assoluto ancorché, per ipotesi, non sia stata (o non sia stata ancora) curata l'eventuale trascrizione dell'acquisto, cosa che darà luogo all'inopponibilità del titolo e non ad una trasfigurazione del diritto proprietario da assoluto a relativo. In perfetta simmetria con questo primo profilo c'è l'altro, per il quale un diritto relativo non trascende ad assoluto se, per ipotesi, sia stata trascritta la sua vicenda acquisitiva (ad esempio la trascrizione della locazione ultranovennale di immobile).

L'assolutezza o meno è dunque una caratteristica del diritto, lì dove l'opponibilità o meno è una qualità del titolo.

Fare perciò riferimento, come spesso avviene, alla c.d. "realità dell'azione" (ad esempio quella di restituzione con riferimento all'azione che compete al legittimario leso in ordine ai beni donati) ha un'ottima forza descrittiva, cosa che peraltro ha contribuito al successo dell'endiadi, ma cade nell'equivoco di fondo di sovrapporre il dato dell'*opponibilità* ai terzi dell'azione con quello della sua *realità* (generato invece dalle caratteristiche dell'immediatezza e della assolutezza). Perciò stesso dunque (essere cioè una caratteristica del diritto) non può far condividere i suoi tratti fisionomici con l'azione, cioè con quel "farsi processo" del diritto soggettivo che ha indotto la migliore dottrina processualistica italiana ad immaginare le teorie dell'azione come ... "le notti della leggenda: mille e una, e tutte affascinanti". Comunque sempre profondamente distinte dalle teorie ricostruttive del diritto soggettivo: con certezza non così tante ma tutte molto solide, come solo le costruzioni della pandettistica riescono ad essere.

Se il dato della conoscenza deve essere distinto da quello della conoscibilità si coglie immediatamente l'importanza che deve assumere un sistema digitale complessivo che non lasci troppi margini di incertezza tra conoscibilità e conoscenza perché consente di accedere al dato ricercato con certezza e con immediatezza. Qui, in una certa misura, richiamo la parte finale dell'Introduzione a questo Volume di Giuseppe Trapani che descrive lo *ius condito*. Alludo senza dubbio *de iure condendo* all'istituzione, all'alimentazione e all'aggiornamento, soprattutto a cura del notariato, di registri digitali che ci mettano in condizione di conoscere in tempo reale tutto quello che è necessario, o anche solo opportuno, conoscere.

Dalle situazioni urbanistiche che riguardano le costruzioni (concessioni edilizie, permessi a costruire, agibilità, condoni, D.I.A., *etc.*) o le aree (esistenza o insistenza degli espropri, conclusione o meno

delle procedure espropriative, *etc.*), sino all'esistenza o meno degli usi civici o all'esistenza o meno dei vincoli di destinazione che riguardano i terreni, per citare solo i più rilevanti, in relazione alle vicende che riguardano gli immobili. Dagli esecutori testamentari sino alle volontà di essere cremati o a quella di destinare i propri organi del corpo a chi ne avrà bisogno dopo di noi. Verrebbero così soddisfatte quelle esigenze, non solo di tale ampia conoscibilità (che praticamente trascende in conoscenza) ma soprattutto di immediatezza, che della conoscibilità in alcuni casi può essere la caratteristica che "fa la differenza".

Ancora un grazie, dunque, agli Autori, al Curatore ed al Coordinatore di questo prezioso Lavoro che non mancherà di aiutarci enormemente nell'esercizio delle nostre funzioni che ogni giorno siamo chiamati a disimpegnare.

Introduzione

GIUSEPPE TRAPANI

Due sono i settori all'interno dei quali è stata avvertita in tempi lontani l'esigenza di offrire la conoscibilità di alcune fattispecie; si tratta, innanzitutto, della pubblicità di alcuni stati della persona e di alcune vicende oggettive, relative alla circolazione immobiliare.

Del tutto scarse sono le notizie sulle regole di stato civile nell'antichità greca e romana. Ad Atene alcuni ufficiali speciali erano incaricati di iscrivere nei registri della Curia i giovani ateniesi sin dall'età di tre o quattro anni; a Roma già Servio Tullio aveva istituito un registro delle nascite e delle morti dei cittadini; fu, tuttavia, Marco Aurelio ad estendere a tutto l'Impero tale disposizione, ordinando che ogni figlio vi fosse iscritto entro trenta giorni dalla nascita¹.

Risale poi al Concilio di Trento la disposizione che poneva a carico dei parroci l'obbligo di tenuta di registri che raccolgano notizie intorno alle nascite, ai battesimi ai matrimoni e solo in un secondo tempo anche alle morti.

Si tratta, certo, di una norma che seppur ispirata da ragioni squisitamente religiose, ben permetteva di realizzare anche altri interessi di

¹ Era usuale però che le nascite fossero registrate dal padre di famiglia soltanto nei libri domestici (sul punto diffusamente Voce *Stato civile* in *Nuovo Digesto Italiano* a cura di M. D'Amelio e con la collaborazione di A. Azara, Torino, 1940, vol. XII, p. 841, in particolare sul punto p. 844). In tema di stato civile si rinvia al mio contributo *La pubblicità dello stato della persona fisica* in AAVV. *Le pubblicità*, ESI, 2009, p. 22, volume collettaneo del quale il presente è l'ideale prosecuzione.

tipo pubblico: d'altro canto, all'epoca solo il clero aveva la struttura e le capacità di realizzare un siffatto obiettivo².

La rivoluzione francese scioglie, poi, la società dai vincoli che la legano alla religione, stabilendo che è compito del potere legislativo determinare le modalità attraverso le quali nascite, matrimoni e decessi avrebbero dovuto constare³.

Il Codice civile del 1942 dedica alla materia solo alcuni articoli (artt. 449 - 455 Cod. Civ.), destinate a corredo di un primigenio Ordinamento dello Stato Civile⁴, oggi disciplinato integralmente dal d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

L'esigenza di strutturare un meccanismo che permettesse la conoscibilità dei traffici giuridici, era del pari avvertita sin dal tempo de-

² L'esempio della Chiesa cattolica fu seguito, poi, da altre confessioni religiose, in modo che i registri tenuti dai ministri di culto restarono per lungo tempo la sola prova preconstituita inerente fatti relativi allo stato civile delle persone. In Francia l'ordinanza di Blois del 1579 prescrisse l'utilizzo per scopi pubblici di tali registri ecclesiastici proprio per provare le nascite, i matrimoni e le morti, utilizzo meglio regolato da una successiva ordinanza del 1667. L'esigenza di registri dai quali rilevino dati solo civili senza tener conto dell'appartenenza confessionale divenne tuttavia sempre più forte, ma fu solo con la Rivoluzione francese che da un tale principio discese una regolamentazione specifica.

³ La norma capostipite dell'istituto dello stato civile moderno era da rinvenirsi però nell'art. 109 della Costituzione francese del 1791 secondo il quale "La compilazione degli atti dello stato civile e la tenuta dei registri sono esclusivamente di competenza delle autorità comunali. Lo stato civile delle persone deve essere indipendente dalla loro credenza religiosa". La Legge 20 settembre 1792 avrebbe offerto, poi, una disciplina completa ed organica della materia. Un tale sistema è stato accolto in seguito dal codice Napoleone che sotto la rubrica *Atti dello stato civile* del Titolo II del Libro I disciplina la prova dello stato delle persone. Al di fuori dei confini francesi, le disposizioni del codice napoleonico vennero riprodotte quasi integralmente nel codice delle Due Sicilie del 1819, in quello di Parma del 1820 ed in quello di Modena del 1850. In Piemonte sino al 1839 lo stato civile era ancora affidato alla Chiesa. Il legislatore albertino addivenne però ad una sorta di compromesso con le autorità ecclesiastiche, che tuttavia fosse comunque espressione del principio teocratico: la tenuta dei registri dello stato civile restava ai parroci che nella loro compilazione dovevano rispettare alcune precise regole, definite in un apposito concordato.

⁴ Si tratta del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, entrato in vigore il 1° gennaio 1940, che ha realizzato un'impalcatura burocratico amministrativa complessa articolata in ben 205 norme.

gli Assiri, dei Babilonesi e degli Ittiti⁵, ma anche nell'Antico Egitto⁶, nell'Antica Grecia⁷ e nell'Antica Roma⁸.

I primi esperimenti organici riguardano, però, la Francia, al tempo di Luigi XV, con le previsioni di cui all'editto reale del 17 giugno 1771, che creò la conservatoria delle ipoteche, con il compito di mantenere un registro per ciascun quartiere e distretto amministrativo. Un siffatto registro con il quale venivano registrate, in una prima fase, solo le ipoteche e le servitù, in virtù di una legge del 23 marzo 1855, venne utilizzato in seguito anche per la registrazione obbligatoria dei trasferimenti della proprietà immobiliare, proprio per tentare di ridurre l'abuso di prestiti ipotecari.

A differenza della fase iniziale, nell'ordinamento giuridico odierno è, invece, di tutta evidenza la progressiva previsione di un sistema organizzato ed articolato costituito da una pluralità di sistemi di pubblicità indipendenti ed autonomi tra loro e concernenti soggetti di diritto (anche entificati), oggetti (non solo immobiliari), e peculiari vicende giuridiche alle quali è attribuito uno speciale rilievo dal punto di vista della loro conoscibilità.

Il richiamo non è solo, in via esemplificativa, alla pubblicità delle vicende degli Enti senza scopo di lucro, (articolata in una pluralità di

⁵ Ricorda S. Pugliatti in *La trascrizione* tomo I, in *Trattato di diritto civile e commerciale* a cura di A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1957 p.39 e ss., l'esistenza di un catasto nell'antica Babilonia espressione di un'organizzazione amministrativa ordinata che imponeva addirittura particolari controlli anche legati all'esercizio della servitù della gleba nonché la previsione di peculiari istituti quali i *Kudurru* una sorta di pietre di confine iscritte che coniugavano una valenza giuridica con la protezione sacrale e religiosa della proprietà; aggiunge l'esistenza di sistemi embrionali pubblicitari anche nel diritto degli assiri e degli Ittiti.

⁶ S. Pugliatti in *La trascrizione*, op. cit., p.67 precisa che la vendita richiedeva, laddove avesse ad oggetto beni immobili, un atto autentico compiuto davanti a numerosi testimoni sottoposti all'iscrizione in pubblici registri.

⁷ Secondo S. Pugliatti in *La trascrizione*, op. cit., p.74 e ss. la pubblicità nel diritto greco non si limitava a dichiarazioni scritte alle autorità o a bandi ma individuava specifici registri appositamente istituiti relativi ai trasferimenti immobiliari; aggiunge che a Rodi la trascrizione della vendita di un fondo nei registri pubblici della città era richiesta per la validità della stessa e che ad Efeso le alienazioni e le divisioni immobiliari erano rese pubbliche per mezzo di un quadro esposto nel tempio di Diana a cura dei sacerdoti.

⁸ S. Pugliatti in *La trascrizione*, op. cit., p.94 e ss. ricorda organizzazione degli archivi pubblici risale addirittura ai primi secoli di Roma.

Registri⁹) o delle Imprese o della ricchezza mobiliare o ancora automobilistico, delle navi e dei natanti o aeronautico o dei beni culturali o alla destinazione urbanistica dei terreni presso i Comuni o ancora dei brevetti o del diritto d'autore o dei privilegi sulle macchine (ex art. 1524 Cod. Civ. o art. 46 TUB) ed ancora in tema successorio al Registro delle Successioni presso il Tribunale ed al Registro Generale dei Testamenti; si tratta di fare riferimento anche al Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive istituito dall'art.32 della Legge 220/2016 (che consente ai produttori ed alle imprese cinematografiche o audiovisive di iscrivere le opere e di depositare atti per le opere già iscritte e consente ad ogni utente la consultazione) o ancora al Catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, tenuto presso i Comuni ed aggiornato annualmente, come disposto dall'Art. 10 della legge quadro in materia di incendi boschivi n.353 del 21 novembre 2000¹⁰.

Il richiamo è, ancora, al compito devoluto alle Regioni dall'art. 251 del Codice dell'Ambiente, le quali devono predisporre l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, che deve contenere, tra l'altro, l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi¹¹ o al

⁹ Si tratta del Registro previsto dal d. P.R. 10 febbraio 2000 n.361 e anche del Registro delle ONLUS; a seguito della riforma del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), l'art. 38, comma 3, del d.m. 15 settembre 2020, n. 106 ha disposto che le procedure di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS sono cessate alla data del 22 novembre 2021, giorno antecedente l'avvio del Registro Unico del Terzo settore (RUNTS) avvenuto il 23 novembre 2021, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data.

¹⁰ Secondo tale norma le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

¹¹ Dispone oggi con chiarezza l'art. 253 del Codice dell'Ambiente (sotto la rubrica *Oneri reali e privilegi speciali*) che "gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenda del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.". La pubblicità di tali oneri, nonostante la peculiare previsione di una speciale anagrafe, avviene nei registri immobiliari. Sulla questione, A. Masi *Riflessioni sull'onere reale nel codice dell'ambiente* - STU-DIO DEL C.N.N. Civilistica, N.342 del 17 Settembre 2009 ed il mio contributo *Onere reale e certificato di destinazione urbanistica nel codice dell'ambiente*

recentissimo Registro dei Pegni non possessori, introdotto dal cd. decreto Banche (d.l. 3 maggio 2016 n.59), come regolato dal d.m. del Ministero dell'Economia del 25 maggio 2021 n.114 o infine al registro degli enti sportivi dilettantistici, sul quale più volte è intervenuto il legislatore.

Purtroppo, tutte siffatte norme non sono state, tuttavia, il frutto di un'organica programmazione, ma sono nate dall'esigenza pratica di soddisfare le esigenze tecniche e pratiche che di volta in volta si sono poste.

È sempre, quindi, più pressante il tentativo attuale si individuare elementi comuni alle fattispecie pubblicitarie create dal legislatore di tempo in tempo, allo scopo di costruire criteri omogenei di accesso dei dati e di lettura dei medesimi nonché regole interpretative e applicative di ciascun sistema che abbiano una coerenza interna e relazionale.

Si tratta, peraltro, di un fenomeno in crescita esponenziale.

Il dato caratteristico delle fattispecie pubblicitarie di promanazione normativa, consiste, innanzi tutto, nella declinazione legislativa degli specifici fatti e atti che devono obbligatoriamente trovare emersione pubblicitaria.

Si può affermare, in prima approssimazione, che l'elemento comune alle ipotesi scelte dalla legge, che sono soggette al sistema pubblicitario statale, è senz'altro costituito dalla loro *obbligatorietà*, in termini di individuazione dei soggetti che sono tenuti alla sua esecuzione ed in termini di contenuto delle formalità da eseguire.

Le norme prevedono, quindi, in modo puntuale e tipico non solo quali atti e fatti è *necessario* che siano oggetto di pubblicità, ma anche quali peculiari elementi di essi *debbano* essere conosciuti legalmente, lasciando aperte le questioni dell'ammissibilità di un inserimento di dati extra ordine e la valenza giuridica di esso.

Le stesse norme regolano di volta in volta, poi, la funzione della pubblicità di ciascuna fattispecie, se essa sia costitutiva, dichiarativa o meramente del tipo pubblicità – notizia e ne disciplinano le regole effettuali.

Inoltre, ogniqualvolta la legge imponga la conoscibilità di una vicenda o di un atto, viene conseguentemente regolato un peculiare meccanismo pubblicitario che reca in sé una caratteristica evidente che co-

stituisce senz'altro il secondo dato comune del complessivo fenomeno: *la certezza*. I consociati che accedono alla pubblicità devono infatti, poter fare affidamento con sicurezza ai dati che dalla lettura emergono.

I registri attraverso i quali, poi, i fenomeni pubblicitari trovano espressione, devono essere, inoltre, consultabili in un modo agevole, tale da acquisire le corrette informazioni corredate da un corrispondente valore giuridico.

La legge declina, infine, le differenti modalità di consultazione di ognuno di essi, in modo diretto (come ad esempio nei registri immobiliari) o attraverso idonee certificazioni (come nello stato civile, le cui vicende vengono cristallizzate nei certificati e negli estratti richiesti da ciascun interessato o nei dati delle destinazioni urbanistiche o del catasto dei soprasuoli colpiti da incendio).

La *possibilità di consultazione* costituisce, dunque, un ulteriore dato comune dei diversi sistemi pubblicitari, certamente enfatizzato dal ricorso alle metodiche informatiche in continua evoluzione, ormai anche attraverso l'ingresso ormai inevitabile dell'IA.

Un tale requisito va, poi, modulato in funzione dell'atteggiamento soggettivo rispetto ai dati risultanti dai registri medesimi, generando il fenomeno tecnico dell'apparenza, che concerne una vicenda percepita da un soggetto in buona fede con caratteristiche diverse da quelle che effettivamente la connotano¹².

Un sistema così rigoroso, informato alla salvaguardia di interessi pubblici, può essere attuato solo da strutture di tipo pubblico¹³.

Diviene sempre così maggiore il ruolo del notaio come custode esclusivo di tipologie di atti da lui ricevibili in via esclusiva o quasi esclusiva, proprio per effetto di una peculiare previsione da parte del legislatore nazionale, che è espressione del patrimonio di fiducia che lo stesso notaio garantisce.

Si assiste oggi, inoltre, alla previsione di nuove fattispecie pubblicitarie, sempre più frequenti nella prassi, non fondate solo sull'obbligo nascente da una norma di legge, bensì nascenti su basi volontarie, orientate magari da dati squisitamente deontologici che pongono al centro il Notariato nel suo ruolo di alimentatore e di gestore di tali peculiari registri.

¹² Diffusamente, G. Mariconda, *La pubblicità* in AAVV. *Le pubblicità*, op. cit., p. 22.

¹³ Sul punto, G. Mariconda, *La pubblicità* in AAVV. *Le pubblicità*, op. cit., p. 9, il quale individua un elenco di registri nei quali opera la pubblicità legale.

Si tratta, in particolare, di quattro registri basati sul principio della sussidiarietà, e precisamente del registro dei testamenti biologici (DAT), degli amministratori di sostegno (RADS), dei certificati successori europei (CSE) e quello volontario dei testamenti olografi.

Il 17 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 10 dicembre 2019 n. 168 recante il Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), in attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)¹⁴ destinata alla raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento, per assicurarne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurarne la piena accessibilità da parte del medico che ha in cura il paziente, del paziente stesso e del 'fiduciario', la persona di fiducia designata dal disponente.

La Banca Dati DAT, da alimentarsi "senza indugio" (art. 3, co. 2 DM 168/19), è predisposta per ricevere i suddetti atti solo ove il disponente vi abbia consentito.

Quanto al registro degli amministratori di sostegno, il Consiglio Nazionale del Notariato (con propria Delibera n. 1-46/27 ottobre 2017) ha stabilito che l'attività di alimentazione di esso rientri nell'ambito dei doveri di collaborazione disciplinati dall'art. 24 del codice deontologico stabilendo anche le modalità e i termini per provvedervi, proprio perché il registro è fruibile e efficace, se contiene in modo continuo e completo mediante l'inserimento di tutti gli atti ricevuti dai notai aventi ad oggetto la designazione di amministratori di sostegno, anche quelli relativi alle designazioni già effettuate.

L'iscrizione di tali atti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, anche in questa occasione, solo ove il disponente vi abbia consentito.

Il "Registro dei Certificati Successori Europei", è stato istituito dal Consiglio Nazionale del Notariato, su proposta della Commissione Affari Europei e Internazionali, proprio per registrare gli estremi di quelli

¹⁴ Il comma 418 ricordato recita: "È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari."

già emessi nonché loro eventuali rettifiche, modifiche o revoche ed è consultabile.

Il Certificato Successorio Europeo (CSE) non sostituisce, in ogni caso, i documenti interni utilizzati negli Stati membri, ma è un utile strumento che permette agli interessati da una successione che presenti profili di transnazionalità, di esercitare i loro diritti con assoluta pienezza.

Infine, quanto al Registro volontario dei testamenti olografi, il notaio, solo previo consenso del testatore, provvede ad annotarvi informazioni quali i dati anagrafici del testatore, la data di redazione del testamento olografo e la data del deposito fiduciario, rilasciando al testatore relativa ricevuta.

Si tratta di un registro nazionale, su base volontaria, che può essere alimentato solo dai notai e che può essere consultato solo da questi ultimi, su richiesta espressa di congiunti o persone interessate in possesso di un certificato di morte del disponente.

Lo strumento dei Registri sussidiari, di recente e grande novità, sarà senz'altro sempre più utilizzato in concreto; una siffatta prospettiva potrebbe concernere a breve anche il registro dei Mandati in vista dell'incapacità futura o di Protezione, che sarà modulato differentemente in base allo schema della loro declinazione, se essa sarà squisitamente normativa o semplicemente volontaristica.

Il volume è, quindi, espressione della lettura fenomenica sin qui brevemente espressa, articolata nelle diverse forme di pubblicità che riguardano soggetti, oggetti, vicende e atti, ai quali il legislatore attribuisce un rilievo conoscitivo primario o alle quali la prassi, in virtù del ricordato principio di sussidiarietà, ha conferito importanza. È altresì espressione dell'esigenza di una lettura dei registri che abbia il crisma della trasversalità, unendo ed incrociando i dati rilevanti emersi da ciascuno di essi.

Rilevano, in tale luce, da un profilo soggettivo, le vicende modificative dell'identità personale della persona fisica, alla luce della pubblicità immobiliare, che evocano in parte le analoghe questioni che si sono poste in occasione delle modifiche della denominazione e della ragione sociale, ma anche le prospettive ricordate di rilettura del mandato di protezione, alla luce delle indicazioni provenienti da altre esperienze normative estere, delineando le prospettive a breve termine di natura sostanziale e pubblicitarie ed infine la modifica delle convenzioni matrimoniali, specialmente in funzione dell'oggetto peculiare di esse.

Le interferenze oggettive della pubblicità si manifestano in modo esemplificativo nella trascrizione delle diverse ipotesi di sequestri e confische, nella definizione delle regole di conoscibilità dei privilegi di cui al Testo Unico Bancario, del pegno non possessorio o ancora del pegno su quote di società a responsabilità limitata o infine nella trascrizione del vincolo di culturalità.

Infine, tra le vicende pubblicitarie rileva la posizione del terzo e tra i soggetti personificati gli enti del Terzo Settore e le Società in occasione delle operazioni societarie straordinarie.

Una realtà multiforme nella quale la regolazione dei fenomeni pubblicitari, in confronto con ipotesi concrete di grande complessità, non può più prescindere dalla ricerca di categorie generali ordinanti.

Gli Autori

CASTORINA Federico, Notaio in Roma

CICCAGLIONE Alessandro, Notaio in Roma

FRANCIULLI Teodosio, Notaio in Roma, Docente presso la Scuola Anselmo Anselmi e Dottore di ricerca in Diritto dei Contratti ed Economia di Impresa presso L'università degli Studi di Roma "La Sapienza"

GILARDONI Pietro, Notaio in Albano Laziale Castorina

GIUBILEI Nicolò, Notaio in Roma

LINO Vincenzo, Notaio in Civitavecchia e Dottore di ricerca in "Economia, diritto ed Istituzioni" presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata

MARCUCCI Edoardo, Notaio in Roma

MARTINO Francesco, Notaio in Roma, Ricercatore Tenure Track e Docente di Diritto Commerciale presso l'Università telematica E-Campus, Dottore di Ricerca in Diritto Civile presso l'Università La Sapienza di Roma, Dottore di Ricerca in Diritto Commerciale presso l'Università di Roma Tor Vergata

MELE Silvia, Notaio in Cave, Docente presso la Scuola Anselmo Anselmi e Componente della Commissione Pubblicistica del Consiglio Nazionale Notariato

MICHI Costanza, Notaio in Roma e Componente della Commissione Civiltica del Consiglio Nazionale Notariato

OCCORSIO Vittorio, Notaio in Roma, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università *Mercatorum* e Componente della Commissione Civiltica del Consiglio Nazionale Notariato

PUGLIELLI Elisa, Notaio in Roma, Docente presso la Scuola Anselmo Anselmi e Componente della Commissione Affari Europei ed internazionali del Consiglio Nazionale Notariato

RINALDI Enrico Maria, Notaio in Roma

SCALDAFERRI Stefano, Notaio in Roma